

CAPITOLO I

I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO*di Bianca Amelia Nocco***Capo I****Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato****Art. 241 - Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.

Approfondimenti

Sommario: 1. La struttura della fattispecie: rapporti con il tentativo.

1. La struttura della fattispecie: rapporti con il tentativo

Il tratto unificante delle fattispecie di c.d. attentato delineate nel presente Titolo consiste nell'anticipazione della soglia di punibilità, in quanto la rilevanza del bene giuridico tutelato giustifica l'estensione della pretesa punitiva dello Stato allo stadio preparatorio del reato. Invece, accedendo a un'interpretazione conforme alla Costituzione, il bene protetto dalle fattispecie incriminatrici previste dal Libro II, Titolo I, Capo I del codice penale vigente si identifica negli elementi essenziali che connotano la fisionomia costituzionale dell'ordinamento (GALLO, MUSCO). Di conseguenza, l'esigenza di punire qualsivoglia condotta diretta a “*menomare l'indipendenza e l'unità dello Stato*” ha indotto il legislatore alla formulazione di ipotesi criminose a consumazione anticipata, in cui la punibilità prescinde dalla realizzazione di un evento di reato inteso in senso naturalistico, concretandosi nell'esposizione del bene giuridico al pericolo di un danno potenziale. Pertanto, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, i delitti di attentato impongono che l'atto sia *diretto* a ledere il bene giuridico protetto, non già idoneo; a tal proposito, la dottrina si è interrogata sull'opportunità di promuovere un accertamento in concreto dell'obiettiva univocità della condotta del reo, oltre alla mera volontà di offendere. Una prima tesi, c.d. soggettiva, propende per la punibilità della condotta ogniqualvolta ricorra la volontà dell'agente, in qualsiasi modo accertata; la tesi di segno opposto, invece, pone l'accento sulle caratteristiche della condotta materiale, imponendo l'accertamento della sua univocità rispetto alla lesione del bene giuridico tutelato.

L'orientamento prevalente, tuttavia, ha il pregio di intuire l'omogeneità sul piano strutturale delle fattispecie di attentato con il tentativo di delitto: nonostante la differente formulazione, il principio di offensività impone sia l'univocità sia l'idoneità della condotta a realizzare l'offesa, nel rispetto della moderna declinazione del principio di offensività in concreto.

La correttezza dell'indirizzo dottrinale si riflette nella vigente formulazione dell'art. 241 c.p., come modificata dall'art. 1 legge 24 febbraio 2006, n. 85¹, trovando altresì conferma nella

¹ Il legislatore ha, infatti, sostituito l'espressione “*fatto diretto*” con le parole “*atti violenti, diretti e idonei a*”, disvelando la sussistente omogeneità dei requisiti oggettivi rispetto al tentativo di reato.

giurisprudenza di legittimità².

Massimario

Cass. Pen., sez. I, 21 ottobre 1981, n. 9357: “*Se è vero che lo stato è il soggetto passivo generale di tutti i reati, esso, nei delitti preveduti dal capo secondo del titolo primo del libro secondo del codice, ne è il soggetto passivo particolare, essendo il titolare dei beni giuridici specifici direttamente protetti dalle relative norme e che sono costituiti dagli interessi fondamentali della personalità dello stato, attenendo essi alla inviolabilità del presente ordinamento politico, alla esistenza, alla incolumità ed al decoro dei supremi organi dello stato e al decoro della nazione italiana*”; **Cass. Pen., SS.UU., 30 novembre 1970, n. 1:** “*Il delitto di attentato contro la integrità dello Stato (art. 241 cod. pen.), nella previsione di “chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero”, può delinearci nei seguenti elementi strutturali:*

1) condotta di “attentato”. Il termine “attentato”, che il legislatore mutua dal linguaggio comune e che in alcuni casi (come nel delitto in esame) è impiegato in funzione normativa mentre in altri casi (“chiunque attenta”) è usato in funzione descrittiva, va inteso nel significato peculiare (distinto ed autonomo rispetto a quello della parola della stessa classe di “tentativo”) di una condotta umana che suscita il concetto della intrapresa di un attacco contro una situazione di fatto, un assetto, un ordine considerato dalla coscienza sociale un bene di natura spirituale della massima importanza precisamente, una condotta caratterizzata dal connotato di un attacco mosso contro il bene dell’unità e dell’integrità dello Stato;

2) complessità della condotta. La sostanza oggettiva dell’ipotesi delittuosa, in relazione alla esigenza di un contenuto realistico effettuale minimo che sia sufficiente a dar corpo alla possibilità dell’insorgenza della grossa realtà della disintegrazione dello Stato, deve consistere (nonostante la legge, per necessità di locuzione, usi al singolare le parole “chiunque” e “un fatto”) in un agire complesso, molteplice, speciale, qualificato, di lontana derivazione e di lungo corso, sintomatico analogamente al caso di chi prenda la iniziativa di cominciare a dare attuazione a un qualunque progetto lungamente ideato, studiato, perfezionato e preparato;

3) attacco all’integrità dello Stato. La sostanza oggettiva del fatto, in relazione all’enormità dell’evento che costituisce l’obiettivo dell’Azione intrapresa e quindi ai presupposti che rendono la possibilità della sua realizzazione, deve essere tale che, in rapporto al programma concepito, alla consistenza dei mezzi predisposti, alla previsione di afflusso di nuove forze e nuovi mezzi, si specifichi e si qualifichi come serio inizio di un attacco contro la integrità dello Stato;

4) sufficienza di un’Azione incipiente. La condotta di attentato (come è rilevabile dalla locuzione “chiunque commette un fatto diretto a”, usata dal legislatore e diversa dalla locuzione “chiunque compie Atti idonei diretti in modo non equivoco a”) va considerata sotto un profilo diverso dalla figura generale del tentativo di reato nel senso che, mentre per il maggior numero dei reati comuni l’evento dannoso o pericoloso è sempre il risultato del disegno e dell’Azione causale di un solo o di pochi agenti concorrenti (si che l’esigenza di reprimere il reato sul nascere è soddisfatta mediante la figura generale del tentativo), per l’ipotesi delittuosa in esame (come per analoghi fatti di attentato contro la Costituzione, guerra civile, e simili) il temuto evento può verificarsi come il risultato di una lunga serie di concatenate azioni umane, anche impreviste e casuali, di cui l’Azione del primo o dei primi agenti è soltanto l’anello iniziale, si che l’esigenza della repressione si pone in modo diverso, occorrendo cioè provvedere subito in vista di quel primo anello della eventuale catena di decorso dell’evento temuto, difficile bensì a verificarsi, ma sempre possibile. Perciò la condotta espressa nella locuzione “chiunque

² Cfr. la pronuncia n. 22741 del 2002, in cui la Corte di Cassazione ha precisato che la compresenza dei requisiti di idoneità e univocità non consente di considerare le fattispecie di attentato alla stregua di una forma di tentativo, difettando la riduzione della pena di cui all’art. 56 c.p.

commette un fatto diretto a” si concreta, in relazione alla necessità di difendere lo Stato contro gli attacchi anche soltanto incipienti alla sua sicurezza, appena vi sia un “incominciamento” dell’Azione offensiva cioè si concreta in qualsiasi fatto interpretabile come inizio di attacco contro l’integrità dello Stato;

5) condotta in fase di esecuzione. La condotta, come inizio di attacco contro l’integrità dello stato, richiede che l’agente sia passato dalla fase preparatoria del delitto alla fase di esecuzione dello stesso. Ciò risulta tassativamente dal rilievo che il legislatore ha considerato l’attentato contro l’integrità dello Stato tra i delitti che costituiscono il presupposto di quello di banda armata (artt. 306, 302, 241 c.p.) il che significa che, secondo la legge, il delitto di “banda armata” è preparatorio di quello di attentato all’integrità dello Stato, il quale perciò può venire in esistenza soltanto in quella fase successiva, che è la sua fase di esecuzione;

6) idoneità dell’Azione. Come per tutti i reati, in applicazione del principio generale sancito nell’art. 49 c.p. è necessaria l’idoneità dell’Azione, che va accertata mediante il giudizio richiesto per i reati di pericolo, tra i quali deve essere classificato il delitto in esame”.

Procedibilità	Competenza	Arresto	Fermo	Custodia cautelare in carcere	Termine di prescrizione
d’ufficio	Corte d’Assise	obbligatorio	sì	sì	24 anni

Art. 242 - Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano

Il cittadino che porta le armi contro lo Stato o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l’ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con la morte.

Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.

Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

Approfondimenti

Sommario: 1. Caratteristiche della fattispecie.

1. Caratteristiche della fattispecie

La fattispecie in esame integra un reato proprio, in cui il soggetto attivo è rappresentato dal cittadino responsabile di azioni armate contro lo Stato italiano. Giova ricordare che nella sua formulazione originale, il reato ex art. 242 c.p. era punito con la pena di morte. A parere della prevalente dottrina, il secondo comma del presente articolo prevede una scriminante, riconducibile allo stato di necessità ovvero all’adempimento di un dovere.

Massimario

Cass. Pen., 13 maggio 1955: *“Agli Alto-atesini che hanno perduto la cittadinanza italiana e hanno acquistato la cittadinanza germanica, i quali siano stati coattivamente arruolati nelle FF.AA. tedesche durante l’occupazione dell’Alto Adige, spetta per il reato di collaborazionismo l’esimente dell’art. 242, comma 2, perché la locuzione “territorio dello Stato nemico” comprende estensivamente anche il territorio italiano invaso ed occupato militarmente dal*

nemico che vi esercitò la sua sovranità de facto”.

Procedibilità	Competenza	Arresto	Fermo	Custodia cautelare in carcere	Termine di prescrizione
d'ufficio	Corte d'Assise	obbligatorio	sì	sì	imprescrittibile

Art. 243 - Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano si applica l'ergastolo.

Approfondimenti

Sommario: 1. Caratteristiche della fattispecie.

1. Caratteristiche della fattispecie

Nel reato in esame sono descritte due condotte alternative: la prima configura un reato plurisoggettivo o a concorso necessario, integrante il c.d. reato-accordo, diversamente dalla seconda che integra un'ipotesi di reato monosoggettivo, dal momento che richiede il compimento di atti finalizzati a persuadere lo Stato straniero a intraprendere azioni di guerra contro lo Stato italiano. Per espressa previsione legislativa, il reato di cui all'art. 243 c.p. concorre con le fattispecie rubricate “*Cospirazione politica mediante associazione*” e “*Banda armata: formazione e partecipazione*”, rispettivamente previste dagli artt. 305 e 306 c.p. Da ultimo, l'aggravamento di pena di cui al secondo comma integra un'aggravante a effetto speciale.

Procedibilità	Competenza	Arresto	Fermo	Custodia cautelare in carcere	Termine di prescrizione
d'ufficio	Corte d'Assise	obbligatorio	sì	sì	primo comma: 24 anni secondo comma: imprescrittibile

Art. 244 - Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra

Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

Approfondimenti

Sommario: 1. Caratteristiche della fattispecie.

1. Caratteristiche della fattispecie

La nozione di “*arruolamento*” consiste nel reclutamento di soggetti armati, mentre per “*atti ostili*” si intendono condotte tali determinare la rottura della reciproca neutralità. Risulta però controversa la natura giuridica di tali eventi, giacché parte della dottrina ritiene si tratti di condizioni obiettive di punibilità, mentre altri interpreti propendono per considerarli quali elementi costitutivi del reato. Si tratta di un reato di pericolo, in quanto gli arruolamenti e gli atti ostili devono essere tali da esporre lo Stato italiano al pericolo della guerra, turbare le relazioni con un Governo estero o esporre lo Stato italiano al pericolo di rappresaglie o ritorsioni. In particolare, l’eventuale conseguenza bellica si pone quale circostanza aggravante speciale, al pari del verificarsi di rappresaglie, ritorsioni e alla rottura delle relazioni diplomatiche.

Massimario

Cass. Pen., sez. I, 9 ottobre 2015, n. 40699: “*Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 270-quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), la nozione di “arruolamento” non può farsi coincidere con quella desumibile dall’analogia espressione contenuta nell’art. 244 c.p. (che punisce chi “fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra”), dovendosi escludere che nell’ipotesi prevista dell’art. 270-quater sia necessario l’inquadramento dell’arruolato in una vera e propria struttura di tipo militare, dovendosi invece ritenere, anche alla luce dell’espresso riferimento operato dalla norma incriminatrice alle finalità di terrorismo, che il concetto di “arruolamento” corrisponda a quello di “ingaggio”, inteso come il raggiungimento di un “serio accordo” tra il soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza o di sabotaggio, con finalità di terrorismo, ed il soggetto chiamato ad aderire ad una tale proposta; raggiungimento, quello anzidetto, che segna pertanto il momento consumativi del reato; il che, peraltro, non esclude la configurabilità del tentativo punibile, ove il proponente, pur ponendo in essere una condotta idonea ed univocamente diretta ad ottenere l’adesione del destinatario, non consegua tale risultato”; **Cass. Pen., sez. VI, 25 settembre 2003, n. 36776:** “*L’attività di arruolamento contro uno Stato estero punita dall’art. 244 cod. pen. si differenzia da quella di reclutamento di mercenari di cui all’art. 4 della l. 12 maggio 1995, n. 210, in quanto mentre la prima presuppone la stipulazione di un contratto e l’inquadramento dell’arruolato in una struttura militare, la seconda, in adempimento dell’obbligo internazionale assunto con la Convenzione ONU del 4 dicembre 1989, ha una portata più ampia, comprendendo ogni attività di reperimento di persone disponibili ad operazioni militari mercenarie e di raggiungimento di un accordo finalizzato al loro impiego”.**

Procedibilità	Competenza	Arresto	Fermo	Custodia cautelare in carcere	Termine di prescrizione
d’ufficio	Corte d’Assise	obbligatorio	sì	sì	primo comma, prima parte: 18 anni primo comma, seconda parte: imprescrittibile secondo comma, prima parte: 12 anni secondo comma, seconda parte: 15 anni

**Art. 245 - Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano
alla neutralità o alla guerra**

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa.

Approfondimenti

Sommario: 1. Caratteristiche della fattispecie.

1. Caratteristiche della fattispecie

Si verte in un'ipotesi integrante un reato c.d. accordo, giacché la condotta presuppone che tra più soggetti, dei quali uno straniero, intercorrano "intelligenze" cospirative a danno dello Stato italiano.

Quanto al secondo comma, considerata la rilevanza che connota la carta stampata, ricorre una circostanza aggravante speciale ogniqualvolta tali accordi siano diffusi a mezzo stampa.

Procedibilità	Competenza	Arresto	Fermo	Custodia cautelare in carcere	Termine di prescrizione
d'ufficio	Corte d'Assise	obbligatorio	sì	sì	15 anni

Art. 246 - Corruzione del cittadino da parte dello straniero

Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.

La pena è aumentata:

- 1) se il fatto è commesso in tempo di guerra;
- 2) se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

Approfondimenti

Sommario: 1. Caratteristiche della fattispecie.

1. Caratteristiche della fattispecie

Si tratta di una norma che ricalca l'ipotesi criminosa della corruzione, in cui il soggetto passivo è rappresentato dal cittadino. Al terzo comma sono previste due circostanze aggravanti speciali.

Massimario

Cass. Pen., sez. I, 9 gennaio 1992, n. 100: "Il delitto di cui all'art. 246 del codice penale (corruzione dei cittadini da parte dello straniero) si consuma nel momento in cui il cittadino italiano accetta la promessa di qualche utilità al fine di compiere atti contrari all'interesse nazionale; non assume perciò alcun rilievo il fatto che nella successiva attività esecutiva dell'accordo

criminoso l'imputato abbia chiesto aiuto ad un soggetto che abbia immediatamente denunciato il fatto ai servizi segreti italiani rendendo così inidonei al raggiungimento dello scopo i comportamenti dell'imputato stesso".

Procedibilità	Competenza	Arresto	Fermo	Custodia cautelare in carcere	Termine di prescrizione
d'ufficio	Corte d'Assise	obbligatorio	sì	sì	10 anni

Art. 247 - Favoreggiamento bellico

Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligence con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con l'ergastolo.

Procedibilità	Competenza	Arresto	Fermo	Custodia cautelare in carcere	Termine di prescrizione
d'ufficio	Corte d'Assise	obbligatorio	sì	sì	24 anni (prima parte) imprescrittibile

Art. 248 - Somministrazione al nemico di provvigioni

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.

Approfondimenti

Sommario: 1. Caratteristiche della fattispecie.

1. Caratteristiche della fattispecie

Si tratta di un reato comune, suscettibile di commissione a opera del cittadino e dallo straniero, purché quest'ultimo agisca nel territorio italiano. La condotta ivi delineata si differenzia dall'ipotesi di favoreggiamento bellico ai sensi all'art. 247, avendo per oggetto la somministrazione di "cose" e non già l'agevolazione delle operazioni militari; parimenti, si distingue dall'ipotesi di commercio col nemico di cui all'art. 250, concernente lo scambio di beni o servizi con il nemico.

Procedibilità	Competenza	Arresto	Fermo	Custodia cautelare in carcere	Termine di prescrizione
d'ufficio	Corte d'Assise	obbligatorio	sì	sì	24 anni

Art. 249 - Partecipazione a prestiti a favore del nemico

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.

Procedibilità	Competenza	Arresto	Fermo	Custodia cautelare in carcere	Termine di prescrizione
d'ufficio	Corte d'Assise	obbligatorio	sì	sì	24 anni

Art. 250 - Commercio col nemico

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032.

Procedibilità	Competenza	Arresto	Fermo	Custodia cautelare in carcere	Termine di prescrizione
d'ufficio	Corte d'Assise Tribunale monocratico (fattispecie colposa)	obbligatorio (fattispecie dolosa) facoltativo (fattispecie colposa)	sì	sì	primo comma: 10 anni secondo comma: 6 anni

Art. 251 - Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra

Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso non inferiore a euro 1.032.

Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto, è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.

Procedibilità	Competenza	Arresto	Fermo	Custodia cautelare in carcere	Termine di prescrizione
d'ufficio	Corte d'Assise	obbligatorio	sì	sì	10 anni

Art. 252 - Frode in forniture in tempo di guerra

Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a euro 2.065.

Procedibilità	Competenza	Arresto	Fermo	Custodia cautelare in carcere	Termine di prescrizione
d'ufficio	Corte d'Assise	obbligatorio	sì	sì	24 anni

Art. 253 - Distruzione o sabotaggio di opere militari

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena di morte⁽¹⁾:

- 1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;*
- 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.*

⁽¹⁾ La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal d.lgs. n. 224/1944.

Massimario

Cass. Pen., sez. I, n. 3744 del 1992: *“In tema di distruzione o di sabotaggio di opere militari, devono ritenersi opere adibite al servizio delle forze armate quelle opere che, nate per una diversa destinazione, sono adoperate nell'interesse primario e per fini istituzionali delle forze armate e ricevono la tutela penale perché raccolte nei depositi militari. Nella specie la Cassazione ha ritenuto che rientrasse nella categoria suddetta un elaboratore dati del Comando territoriale di Roma, utilizzato per il censimento degli iscritti nelle liste di leva, trattandosi di un bene impiegato direttamente per gli scopi primari delle forze armate dello Stato”.*

Procedibilità	Competenza	Arresto	Fermo	Custodia cautelare in carcere	Termine di prescrizione
d'ufficio	Corte d'Assise	obbligatorio	sì	sì	primo comma: 24 anni secondo comma: imprescrittibile

Art. 254 - Agevolazione colposa

Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Procedibilità	Competenza	Arresto	Fermo	Custodia cautelare in carcere	Termine di prescrizione
d'ufficio	Tribunale monocratico	facoltativo	sì	sì	6 anni

Art. 255 - Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena di morte⁽¹⁾ se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

⁽¹⁾ La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal d.lgs. n. 224/1944.

Massimario

Cass. Pen., sez. VI, n. 1289 del 2000: *“In tema di soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, di cui all'art. 255 c.p., gli atti o documenti menzionati da tale articolo sono oggetto di tutela penale quali entità materiali aventi un contenuto tale da consentire di qualificarli come concernenti la sicurezza dello Stato o altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato. A tal fine, occorre fare riferimento alla normativa in tema di segreto di Stato e di divieto di pubblicazione, come imposto dall'art. 18 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che rinvia, richiami, deve essere accertata dall'autorità giudiziaria per la definizione di segreto interessante le fattispecie di cui al Libro II, Titolo I, Capo le V del codice penale, a quella datane dagli artt. 1 a 12 della medesima legge. In particolare, l'art. 12 della legge n. 801 del 1977, nel definire concettualmente tale nozione, prescinde dalla esistenza di una formale indicazione dell'autorità competente circa il carattere segreto di atti o documenti (c.d. classificazione di atti o di notizie), riferendosi dunque anche a quegli atti che, pure in assenza di esplicito intervento qualificatorio dell'autorità, possiedono un carattere di segretezza per essere inerenti alla sicurezza dello Stato o alle altre finalità e interessi previsti dalla legge. Ne discende che, allorché non sia intervenuto un provvedimento di classificazione, la natura segreta di un atto, di un documento di una notizia, ove venga in questione l'applicazione di una fattispecie che a quella nozione si richiami, deve essere accertata dall'autorità giudiziaria, con riferimento ai parametri indicati dalla l. 801 del 1977 e tenendo conto, come utile criterio orientativo, delle direttive n. 2001 del 30 luglio 1985 e n. 4112/1 del 10 gennaio 1986 emanate dal Presidente del Consiglio ai fini di una più analitica individuazione degli atti o documenti coperti da segreto di Stato”.*

Procedibilità	Competenza	Arresto	Fermo	Custodia cautelare in carcere	Termine di prescrizione
d'ufficio	Corte d'Assise	obbligatorio	sì	sì	primo comma: 24 anni secondo comma: imprescrittibile